COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 05/07/2022

FATTO

Parte ricorrente si rivolge a questo Arbitro rappresentando i fatti e formulando le richieste che di seguito si riportano sinteticamente; in data 30.06.2009, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito per un importo finanziato di euro 19.036,80, da restituire in 72 rate mensili dell'importo di 357,49 ciascuna. Il contratto recava un TAEG dell'11,02% ma la parte ricorrente afferma che il TAEG indicato in contratto sia erroneo, a causa della mancata inclusione in esso del costo di una polizza collettiva sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione del prestito. Sostiene, infatti, che la polizza – qualificata in contratto come facoltativa – abbia avuto, in realtà, carattere obbligatorio, sulla base della presenza dei seguenti elementi, indicativi di un rapporto di connessione particolarmente elevato: 1) la polizza garantisce il credito, essendo stata sottoscritta a garanzia dei rischi morte, invalidità, perdita di impiego; 2) Il premio è stato oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; 3) esiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e copertura assicurativa; 4) l'indennizzo è parametrato al debito residuo; 5) è prevista una provvigione a favore dell'intermediario; 6) la polizza CPI volta a garantire l'interesse del finanziatore anche nell'ipotesi in cui il beneficiario delle prestazioni assicurative coincida con lo stesso debitore o con i suoi eredi; 7) nel contratto manca l'indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno alla copertura assicurativa; 8)l'attività dell'intermediario si è limitata al

mero collocamento della polizza, senza quindi valutare le effettive esigenze e gli interessi del debitore-assicurato e/o fornire le informazioni necessarie a consentire al cliente una scelta consapevole. Secondo il ricorrente, considerando l'importo della polizza, il TAEG effettivo sarebbe pari al 13,33% e, in ragione di ciò, chiede all'Arbitro di accertarne la nullità, facendo l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 125 bis (art. 124, co 4, nella versione del TUB dl 2007) nonchè comma 7 dell'art. 117 del Decreto Legge n. 385/1993 e condannando l'intermediario alla restituzione delle somme che risulteranno versate in eccedenza all'esito della conversione del piano di ammortamento.
Costituitosi, l'intermediario afferma che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e, a sostegno delle proprie ragioni, l'intermediario sostiene di aver offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio (sicurezza elevata) senza la stipula di alcuna polizza, producendo a tal fine n. 2 contratti comparativi e chiede che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

Il presente ricorso ha ad oggetto la domanda del ricorrente, il quale – in relazione a un contratto di finanziamento stipulato il 16.09.2010 - contesta l'applicazione di un TAEG superiore a quello previsto nel contratto di finanziamento, per effetto della mancata inclusione del costo delle polizze assicurative.
In via preliminare, il Collegio osserva che il contratto per cui è causa è stato sottoscritto in data antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010. Da ciò ne discende che la disciplina applicabile ratione temporis è quella data dal combinato disposto dell'art. 124 TUB e dall'art. 2 del DM dell'08.07.1992. Sul punto, il Collegio di Coordinamento si è espresso con la decisione n. 23293/2018, specificando che "il quinto comma dell'art. 124 del Tub, proprio dal punto di vista letterale, fa evidente riferimento alle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso (TAEG, scadenza rate, garanzie, coperture assicurative) ed è con riferimento a queste che equipara l'assenza alla nullità, che non può che discendere dalla non corretta indicazione dei dati. Ed invero, se il TAEG deve servire a fornire al consumatore una rappresentazione della portata dell'impegno e della convenienza dell'accordo rispetto ad altre soluzioni di mercato, non si vede in ragione di cosa si possa distinguere la mancanza del TAEG dalla non corretta indicazione. In entrambi i casi il consumatore non è in grado di accedere all'informazione per lui essenziale, nel senso che – astrattamente – potrebbe ricavare, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il TAEG, utilizzando la formula prevista dalle norme e i dati presenti in contratto, ma siffatta operazione risulterebbe troppo complessa per un soggetto che il legislatore europeo assume come "debole" proprio sotto il profilo della capacità di elaborare tale dato. È perfettamente in linea con la lettera della legge, dunque, e conforme alla ratio della disposizione, l'equiparare la mancanza di TAEG alla non corretta indicazione dello stesso e considerare nulla la clausola contenente il TAEG errato. A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, sarebbe difficile comprendere a cosa faccia riferimento il legislatore con l'espressione "nullità delle clausole contrattuali" e, in particolare, con nullità del TAEG".
Dunque, fermi restando l'identità degli effetti sostanziali, al fine di verificare se i costi assicurativi debbano essere ricompresi nel calcolo del TAEG, occorre stabilire se la polizza assicurativa a protezione del credito sia stata obbligatoria al fine della concessione del prestito.
Con riferimento alla obbligatorietà della polizza sottoscritta dal mutuatario in occasione della stipulazione del contratto di prestito, il Collegio osserva che la questione è stata già

oggetto di un approfondito esame del Collegio di Coordinamento in più pronunce (decisioni nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11869/2017, 11870/2017, 11871/2017, 13316/2017 E 2397/2017) che hanno espresso il principio di seguito testualmente riportato: "Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".

Tanto premesso, il Collegio osserva che l'intermediario ha prodotto due contratti comparativi, sovrapponibili, per presupposti di concessione e condizioni contrattuali applicate, al contratto sottoscritto dall'odierno ricorrente. Dalla documentazione prodotta, pertanto, si può presumere che la sottoscrizione della polizza non sia stata imposta obbligatoriamente dall'intermediario, ma frutto di una libera scelta contrattuale del mutuatario.

Quanto esposto, determina il rigetto della domanda azionata dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO PATTI